

# HISTÓRIA DO DIREITO

## Entangled histories

Diritto privato e diritto pubblico, diritto del lavoro e Stato sociale nel Novecento italiano

*Entangled histories*

*Direito privado e direito público, direito do trabalho e Estado Social na Itália do séc. XX.*

*Entangled histories*

*Private law and public law, labor law and Social State in XXth century Italy*

**Giovanni Cazzetta<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Università degli Studi di Firenze (Itália). <https://orcid.org/0000-0001-6416-1688>

## RIASSUNTO

Il saggio analizza l'interdipendenza tra diritto del lavoro e welfare state nella cultura giuridica del Novecento italiano, considerando in particolare il passaggio dalla centralità del diritto comune civilistico alla Costituzione repubblicana. L'intreccio tra dimensione privatistico-contrattuale e dimensione pubblicistico-statuale, tra autonomia del sociale e intervento legislativo caratterizza l'intero percorso, presentandosi come il tratto distintivo del 'diritto sociale' italiano. L'approdo allo Statuto dei lavoratori nel 1970 fissa un equilibrio tra le diverse polarità, rafforzando un sistema di welfare fondato sul binomio 'lavoro-cittadinanza'; un assetto questo posto in discussione dall'ondata neoliberale di fine secolo e dalla prospettiva di un impossibile ritorno alle purezze del diritto comune civilistico.

**Parole-chiave:** Diritto sociale; Diritto del lavoro; Novecento giuridico.

## RESUMO

Este ensaio analisa a interdependência entre direito do trabalho e welfare state na cultura jurídica italiana do século XX, considerando em particular a passagem da centralidade do direito comum civilístico à Constituição republicana. A relação entre dimensão privatístico-contratual e dimensão publicístico-estatal, entre autonomia do social e intervenção legislativa, caracteriza todo o percurso, apresentando-se como o traço distintivo do 'direito social' italiano. A aproximação em relação ao Estatuto dos Trabalhadores nos anos 70 estabelece um equilíbrio entre as diversas polaridades, reforçando um sistema de welfare fundado no binômio 'trabalho-cidadania'; uma estrutura posta em discussão pela onda neoliberal do final do século e pela perspectiva de um retorno impossível às purezas do direito comum civilístico.

**Palavras-chave:** Direito Social; Direito do Trabalho; Direito no século XX.

## ABSTRACT

This essay analyzes the interdependence between labor law and welfare state in the Italian legal culture of the 20th century, considering in particular the transition from the centrality of common civil law to the republican Constitution. The relationship between the privatistic-contractual dimension and the publicistic-state dimension, between the autonomy of social space and the legislative intervention, characterizes the whole path, presenting itself as the distinctive feature of Italian 'social law'. The approximation to the Workers' Statute in the 1970s establishes a balance between the various polarities, reinforcing a welfare system founded on the binomial 'work-citizenship'; a structure challenged by the neoliberal wave of the end of the century and by the prospect of an impossible return to the purities of common civil law.

**Keywords:** Social Law; Labor Law; 20th Century Law.

## **Entangled histories: diritto privato e diritto pubblico, diritto del lavoro e Stato sociale nel Novecento italiano**

*1. Crisi del diritto del lavoro e crisi dello Stato sociale; – 2. Entangled histories; – 3. La lunga crisi del diritto comune civilistico; – 4. Attuazioni costituzionali; – 5. Così lontano, così vicino: le distanze dallo Statuto come specchio della crisi; – 6. Il paradosso della nave di Teseo*

### **1. Crisi del diritto del lavoro e crisi dello Stato sociale**

Da più di trent'anni, in connessione con la crescita dell'ondata neoliberale, la parola crisi accomuna diritto del lavoro e Stato sociale, coinvolge principi e istituti affermatasi nel corso del Novecento per tutelare la particolare situazione sociale del lavoratore dipendente e per garantire diritti sociali ai cittadini. Crisi dell'inderogabilità, della rappresentanza, della dimensione collettiva del lavoro e delle sue idee-forza, drammatica perdita di senso delle istituzioni sociali segnalano, a dire di molti, la fine di un mondo, "il rovesciamento", "il capovolgimento" dell'intero assetto valoriale posto a fondamento del diritto del lavoro e del welfare nel corso di un Novecento sempre più lontano. La misura della distanza tra il presente e il passato gioca un ruolo fondamentale nella lettura della crisi e della progettazione del futuro: l'incertezza nella comprensione di un 'oggi' costellato da interventi legislativi confusi, contraddittori e ambigui, è aggravata dalla difficoltà di definire una storia condivisa, di cogliere principi non modificabili del paradigma giuslavoristico, tratti non negoziabili dell'assetto di welfare tracciato dalla Costituzione.

Le crisi – non si manca di ripetere – si pongono sempre come occasione di rinnovamento, trasformazione, transizione a nuovi assetti<sup>2</sup>; un semplice sguardo 'alle origini' rende però vago il concetto di transizione e sfuggente quello di crisi. Quando è iniziata la crisi del diritto del lavoro? Quando quella dello Stato sociale? Quando il tramonto? Porre, ad esempio, l'inizio della parabola discendente della vocazione sociale del Novecento in corrispondenza con la crisi energetica del 1973, a ridosso dello Statuto dei lavoratori, nel momento più alto dell'attuazione costituzionale 'nelle fabbriche', disegna una storia sociale della Costituzione italiana brevissima (i 'Trenta gloriosi' ridotti allo spazio di un mattino) e apre nello stesso tempo dispute interpretative sull'essenza del 'vero' diritto del lavoro. Spostare in avanti l'inizio della crisi, riduce gli effetti paradossali della durata ma non muta la questione dei principi e dei diritti 'irrinunciabili' da porre a fondamento della disciplina.

La giuslavoristica immessa nella crisi offre, tra spaesamenti e lacerazioni (Del Punta, 2008, 2012, 2020), letture che intrecciano prospettive per il futuro e ricostruzioni della memoria, di un passato sempre da ripensare e *modificare* (Cazzetta, 2009). Gli stereotipi riguardo alla fine dell'intervento pubblico e alla morte del diritto del lavoro<sup>3</sup> si intreccia oggi con nuove certezze suscitate dalle misure straordinarie prese per fronteggiare l'emergenza pandemica; provvedimenti che si porrebbero come prova provata della sconfitta del neoliberismo, come piena

<sup>2</sup> Sul nesso 'transizione-crisi' si cfr. Costa, 2019.

<sup>3</sup> Per una ricognizione critica cfr. Luigi Mariucci, 2015.

riaffermazione del primato del pubblico, l'anteposizione dei valori etici al mercato. Tentando di resistere a tale 'eccedenza del presente' (Meccarelli, 2020), qui proverò a seguire le relazioni tra diritto del lavoro e affermarsi del welfare, tra diritto privato e diritto pubblico, in tre momenti del lungo Novecento: il primo, negli anni, della crisi della supremazia del diritto comune civilistico, caratterizzato dal prevalere di nette *divisioni*; il secondo, negli anni di attuazione della Costituzione, contraddistinto da una progressiva *compenetrazione*; il terzo, negli anni del trionfo del neoliberalismo, dalla tensione a un (impossibile) *ritorno* alle divisioni ottocentesche.

## 2. Entangled histories

Il termine inglese *entanglement* mi pare possa esprimere in maniera adeguata il rapporto tra diritto del lavoro e Stato sociale nel corso del Novecento<sup>4</sup>. In senso letterale e figurato richiama cose e persone aggrovigliate fra loro, indica correlazione, intreccio, coinvolgimento, annodamento, interazione, intrico, groviglio. Nella fisica dei quanti *entanglement* indica un legame tra particelle che, in determinate condizioni, si conserva anche quando esse sono distanti perché l'azione su una di esse ha effetti sull'altra: «particelle che si sono incontrate nel passato conservano una sorta di strano legame, come potessero continuare a parlarsi. Come due innamorati lontani che indovinano i pensieri l'uno dell'altro. Restano, si dice, *entangled*, allacciati» (Rovelli, 2020, p. 100).

Diritto del lavoro e Stato sociale hanno camminato assieme nel corso del Novecento, ogni azione su 'una particella' ha avuto effetti sull'altra, si è riflessa immediatamente nella costruzione dell'altro ambito, trasformandolo, contaminandolo. La tensione tra dimensione privatistico-contrattuale e dimensione pubblicistico-statuale, tra autonomia del sociale e intervento legislativo ha mutato l'originaria purezza del diritto privato e del diritto pubblico e ha caratterizzato il farsi del diritto del lavoro: la fortuna del 'diritto sociale' nel corso del Novecento risulta non a caso speculare e inversa rispetto al percorso della dicotomia diritto pubblico/diritto privato<sup>5</sup>. La nettezza della formale e assoluta distinzione garantisce nel corso dell'Ottocento la tenuta dell'ordine borghese e nega regole 'particolari' per il lavoro; la parabola discendente della dicotomia nel corso del Novecento coincide con l'ascesa della dimensione sociale, con l'affermarsi del diritto del lavoro come terza dimensione del diritto (Gaeta, 2016). Nella complessità del Novecento le divisioni nette saltano, continua è la scoperta di territori comuni e la necessità di gettar ponti tra ambiti diversi; continue sono le trasformazioni 'interne' a settori disciplinari sempre più lontani dalla loro originaria astratta purezza (Sordi, 2020, p. 184 e p. 219).

## 3. La lunga crisi del diritto comune civilistico.

Tra Otto e Novecento le richieste di un diritto sociale proponevano una *ribellione* al diritto comune civilistico. La richiesta di «leggi imperative», «norme inderogabili», «interventi pubblici», «leggi sociali-speciali», che metteva in discussione il silenzio del codice civile, era

<sup>4</sup> Uso qui in senso limitato una parola che sta offrendo feconde prospettive di studio agli storici, sempre più volti a scorgere *entangled histories* in spazi più ampi di quelli segnati dalla sovranità statale e dalle storie nazionali. Con specifico riferimento alla storia del diritto cfr. Duve (2014, 2018); Hespanha (2019).

<sup>5</sup> Un percorso recentemente ricostruito da Bernardo Sordi (2020).

contrastata da decisi rifiuti dell'intervento del legislatore e difese a oltranza della immutabilità del codice<sup>6</sup>. Fortemente caratterizzato da queste tensioni, il primo diritto del lavoro si affermò indirizzandosi *contro* e, nello stesso tempo, movendosi *dentro* il diritto comune civilistico.

Strettamente connesso alla persona e impossibile da comprimere entro le regole comuni, il contratto di lavoro 'al servizio altrui' esaltava le contraddizioni del 'diritto di tutti' e la non rinviabile necessità di una conciliazione tra privato e pubblico, tra 'elemento individuale e sociale': «la crisi odierna del diritto privato – scrive Giole Solari agli inizi del secolo - dipende dalla difficoltà di conciliare l'elemento individuale e sociale nei diversi istituti che lo costituiscono» (Solari, 1980, p. 124). Non aveva torto. Pur consapevole dei difetti sociali del codice civile, la cultura giuslavoristica temeva infatti la contaminazione della purezza del diritto comune civilistico e il ritorno ai privilegi dello *status*, la morte del contratto (Cazzetta, 2019).

Il primo fragile discorso giuslavoristico si nutre di questi contrasti: è sorretto da accorate richieste di leggi sociali-speciali e, al contrario, da netti rifiuti della «moda funesta di richiedere tutto allo Stato» (come scrive autorevolmente Ludovico Barassi); da ingenua fiducia in una autonoma «scienza del diritto operaio» (Ratto, 1905, p. 41; Cazzetta, 2014, p. 2) e da intransigente difesa delle 'neutrali' astrazioni della Pandettistica. Sostenuta dalla visione costituzionale del diritto comune civilistico, la tensione a porre fuori dal 'diritto di tutti' la tutela sociale del lavoro restava tuttavia dominante: l'isolamento nel diritto pubblico dell'intervento sociale-speciale restituiva nettezza alla dicotomia pubblico/privato, ponendo incongruamente in mondi separati la dimensione sociale e la dimensione giuridica<sup>7</sup>. Essendo destinata 'soltanto' a determinati soggetti 'privilegiati' e pertanto priva di valenza generale, la disciplina 'sociale' era considerata estranea al diritto uguale degli individui tutti uguali e, legata com'era alla contingente necessità politica di fronteggiare un 'particolare' problema sociale, era provvisoria, transitoria, legata alle finalità pubblicistiche perseguite dalla legge<sup>8</sup>.

Nel diritto vivente era ovviamente difficile conservare nette distinzioni: l'affermarsi della norma inderogabile spingeva verso il superamento della miope visione di un diritto privato completamente caratterizzato dall'assenza di norme cogenti; il diffondersi del contratto collettivo mostrava l'inadeguatezza dell'astratta contrapposizione tra individuo e Stato, e costringeva i giuristi a confrontarsi con una fonte anomala, un ibrido di legge e contratto, espressione della prassi e dei fatti.

Contrasti (e contaminazioni) raggiunsero il culmine con la Prima guerra mondiale, quando la legislazione eccezionale ridisegnò l'ordine, compenetrando tradizioni diverse d'intervento statale, pratiche di coercizione e d'integrazione<sup>9</sup>. L'intervento sociale non era più relegabile in angolo appartato, contaminava il diritto comune, estendeva la cerchia dei soggetti da con-

6 Posizioni quest'ultima sostenuta non solo dai difensori a oltranza della sconfinata libertà di contratto, ma anche da quanti temevano una tutela paternalistica e un autoritario controllo delle nuove forme di organizzazione sociale e della dimensione collettiva del lavoro.

7 Movendo da tale distinzione, la legge sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro del 1898 poteva essere considerata di diritto pubblico e pertanto incapace di incidere sulla proprietà, sul contratto, sulla responsabilità, sull'assetto «permanente» «vero» «immodificabile» del codice civile.

8 In questa natura ambivalente delle leggi sociali si può certo rintracciare – come fa Gaeta (2020, p. 139) – una prima affermazione del 'particolarismo' delle tutele («una sorta di 'peccato originale' del diritto del lavoro italiano: invece di fondare regole universali, essa [la legislazione sociale] è indirizzata a un destinatario ben determinato ritenuto meritevole della tutela»); giova non dimenticare però che la prima richiesta di tutele per la situazione sociale 'particolare' del lavoratore costituiva una ribellione contro il diritto comune civilistico, contro le sue regole 'uguali', astratte e universali.

9 Nella gestione 'militare' della Mobilitazione Industriale, le misure autoritarie controllano e disciplinano il lavoro sino all'estremo del 'lavoro forzato' (Procacci, 2013).

trollare, disciplinare e indirizzare, tutelare e proteggere. Restava fermo però il riferimento alla 'particolarità', alla 'eccezionalità' della norma protettiva: l'intervento derogatorio del diritto comune continuava ad essere considerato come un'anomala distorsione del 'vero diritto'<sup>10</sup>. E restava ancora ferma «la comoda imprecisione intorno al carattere privatistico o pubblicistico» dell'intervento legislativo 'sociale-speciale', ora inteso come strumento da utilizzare per allargare l'orbita del diritto comune, ora come mezzo per dominare il conflitto e negare l'assetto pluralistico della società<sup>11</sup>.

Le separazioni furono consacrate negli anni del fascismo: al di là dei proclami, il sistema corporativo disarticolò «l'insieme degli elementi costitutivi del diritto del lavoro riducendo il diritto sindacale ad un'appendice del diritto pubblico e il diritto del rapporto di lavoro ad un appassito virgulto del diritto privato» (Romagnoli, 2018, p. 107), separò artificialmente dimensione sociale e dimensione giuridica, allontanò le diverse anime poste a dar forza alla dimensione sociale del diritto. La pubblicizzazione del diritto sindacale, l'incremento dell'intervento sociale e previdenziale divennero semplici strumenti di negazione del conflitto (Stolzi, 2017, p. 241).

#### 4. Attuazioni costituzionali

L'impegno degli Stati costituzionali del secondo dopoguerra a porre in relazione libertà e rimozione degli ostacoli economico-sociali all'uguaglianza, a ricercare un equilibrio tra diritti civili, politici e sociali, pose il lavoro a fondamento della democrazia, operando finalmente una svolta rispetto alla centralità del diritto comune civilistico. La garanzia delle libertà fondamentali negate dagli Stati fascisti e l'affermazione dei diritti sociali si inserì in una mutata rappresentazione della società: la lotta contro le disuguaglianze sociali contrastava lo Stato di diritto inteso come mera difesa dello *status quo* economico-sociale, era solenne impegno ad affermare diritti e dovere di solidarietà oltre la fissità del diritto comune ottocentesco, oltre la società del Codice, oltre le imposizioni autoritarie degli Stati fascisti (Costa, 2009, p. 21). Si affermò una relazione nuova fra società e Stato, «fra il *prius* cronologico e logico che è la società e il *posterius* che è sempre lo Stato» (Grossi, 2009, p. 29), fra realtà giuridica effettuale e legge.

Il momento era fecondo per una costruzione nuova del nesso tra diritto del lavoro e assetto delle tutele sociali. Tuttavia, come se fossero un portato necessario della riconquistata libertà, dispute e distinzioni sul carattere pubblicistico o privatistico del 'diritto sociale' tornano a proporsi, ora enfatizzate da opposte interpretazioni del lascito del corporativismo, ora dal bisogno di svincolarsi dall'autoritaria unità imposta dal fascismo, ora da contrastanti timori e speranze riguardo all'attuazione delle solenni 'promesse' sociali della Costituzione repubblicana 'fondata sul lavoro'.

Il dibattito sulla legge sindacale attuativa dell'art. 39 Cost. mise a confronto le diverse visioni. Ancora legata alla tradizione del diritto comune civilistico e caratterizzata da certezze legalistiche, la lettura di Santoro Passarelli risolse la questione dell'efficacia *erga omnes* del con-

---

10 Una visione questa che continuerà a caratterizzare ancora a lungo la mentalità dei giuristi, ostacolando la costruzione dello Stato sociale come dispensatore di diritti riferibili a tutti e dei diritti sociali come diritti muniti di pari dignità rispetto ai diritti civili e politici (Cazzetta, 2017).

11 Posizioni queste entrambe presenti negli scritti del giovane Francesco Carnelutti (1911, 1913).

tratto collettivo senza «trasportare la questione nel campo della potestà pubblica normativa», movendosi lontano da soluzioni pubblicistiche. Il confronto (ma è più esatto dire lo scontro) tra le due prospettive divenne nettissimo nell'aprile del 1954, a Taormina, durante il primo *Congresso nazionale di diritto del lavoro*. Santoro Passarelli sostiene l'efficacia *ultra partes* del contratto collettivo, accusando la spiegazione pubblicistica di «altera[re] e falsa[re] l'assetto autonomistico del libero sindacato»<sup>12</sup>. Costantino Mortati, al contrario, insiste nell'esigere un collegamento istituzionale tra autonomia delle formazioni sociali e Stato, ritenendo che la configurazione privatistica dell'autonomia collettiva e la esclusiva appartenenza del sindacato al diritto privato non fosse in grado di porre in essere un nesso virtuoso tra interessi collettivi e progetto di trasformazione sociale tracciato nella Costituzione. Più che dalla perdurante influenza di categorie logiche dell'età corporativa, la posizione di Mortati era caratterizzata dall'ansia di attuare il progetto costituzionale, di «realizzare un ordine sociale imperniato sul lavoro», di offrire una lettura unitaria e coerente allo 'spirito consacrato nell'articolo 1 della Costituzione'<sup>13</sup>.

Da un lato 'il diritto sociale' era da realizzare giorno dopo giorno 'senza Stato' nel diritto dei privati, grazie al libero gioco del contratto e delle libere formazioni sociali; dall'altro era affidato all'intervento pubblico, al coordinamento tra autonomia e fini dello Stato. Le distanze tra le diverse prospettive erano più vicine di quanto gli stessi protagonisti non ritenessero. Ad avvicinarle era la realtà effettuale: era l'assetto della società in cui i conflitti collettivi non erano più demonizzati, era l'impegno della Costituzione democratica ad andar oltre uno Stato di diritto inteso come mera difesa dello *status quo* economico-sociale. Nel nuovo assetto la lotta per i diritti non era soltanto pretesa e attesa del diritto sociale dallo Stato (del resto, la legge sui licenziamenti – è bene non dimenticarlo – giunse quasi vent'anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione), ma era anche e soprattutto attuazione costituzionale realizzata 'dal basso', nel vivo delle relazioni giuridico-sociali individuali e collettive. Escludendo le posizioni di quanti (e non erano pochissimi) indugiavano sul corporativismo tradito e ne rimpiangevano l'ordine, la cultura giuridica, sia pure da punti di vista diversi, finiva insomma per proporre percorsi di attuazione della Costituzione.

È Gino Giugni ad allargare il campo d'indagine, a offrire una nuova visione dell'autonomia negoziale collettiva e, andando finalmente oltre sterili contrapposizioni, a svincolare il diritto del lavoro dalle pretese tutelari del diritto pubblico e del diritto civile. Nel 1960 la sua *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva* ha il merito di guardare al di là dello Stato per radicare l'*azione collettiva* dei lavoratori nella società e nell'originaria autonomia del fenomeno sindacale. Netta è la promozione giuridica del movimento sindacale e la valorizzazione di una crescita dei diritti realizzata nel vivo dell'esperienza, nella pluralità del sociale. La concreta considerazione delle relazioni industriali mostrava tutta la sterilità dello scontro frontale tra pubblico e privato; una contrapposizione teorica, formale, che non riusciva più a cogliere la realtà effettuale in anni di affermazione del modello keynesiano-welfarista e di espansione della mano pubblica. Il 'diritto sociale' si affermava oramai fuori dagli schemi consolidati, intrecciando legge e contratto, individuale e collettivo, privato e pubblico.

12 La relazione di Francesco Santoro Passarelli nel Convegno di Taormina non fu mai pubblicata. Chiarissima è tuttavia sul punto la relazione di poco anteriore (12 marzo 1954) presentata al Convegno dei Lincei: *Esperienze e prospettive giuridiche dei rapporti tra i sindacati e lo Stato* (Cazzetta, 2007, p. 266; Grossi, 2021).

13 «[Lo] spirito consacrato nell'art. 1 [...] esprime l'accoglimento di una concezione generale della vita secondo la quale deve vedersi nel lavoro la più efficace affermazione della personalità sociale dell'uomo» (Mortati, 1954, p. 152). Si veda anche Mortati (1975, p. 41).

Lo Statuto dei lavoratori nel 1970 certifica l'incontro delle diverse strategie. Lo Statuto è punto di approdo delle strategie di attuazione e 'nuovo inizio', 'fondazione identitaria' della giuslavoristica che simbolicamente travalica sia il processo di approdo alla legge (l'andamento del dibattito parlamentare articolo per articolo, minuto per minuto – Gaeta, 2020b), sia le contestazioni e le controversie legate alla sua prima (e non solo prima) applicazione. La forza simbolica dello Statuto stava nel porre in equilibrio le componenti genetiche del diritto del lavoro, tenendo assieme 'anima garantistica' e 'anima promozionale', ingresso delle garanzie costituzionali nelle fabbriche e sostegno del sindacato nei luoghi di lavoro, intrecciando intervento della legge e forza del sindacato, strategie pubblicistiche e privatistiche. L'effettività delle relazioni lavoristiche era posta in primo piano e legata a una precisa scelta solidaristica.

L'intero sistema giuridico ne trasse vantaggio. Il moto di espansione dei diritti dei lavoratori rafforzò il welfare, portò la Costituzione nella famiglia (si pensi alla riforma del 1975), prese finalmente sul serio il diritto alla salute affermando un sistema universalistico (si pensi alla istituzione nel 1978 del Sistema Sanitario Nazionale).

## 5. Così lontano, così vicino: le distanze dallo Statuto come specchio della crisi

Nel passaggio 'dai Trenta gloriosi all'affermazione del neoliberalismo' (Provasi, 2019) l'intervento pubblico si indebolisce, la dimensione collettiva diventa sempre più fragile (Accornero, 1992), il binomio 'lavoro-cittadinanza' si avvia al declino (Baldissera e Battini, 2017; Zagrebelsky, 2013). L'avanzare della crisi si specchia nei 'festeggiamenti' dello Statuto, nelle letture (a venti, a trenta, a quarant'anni...) protese a segnalarne rughe, inattualità (o, al contrario, 'sorprendente' attualità) a fronte dei cambiamenti del mondo dell'impresa, della disarticolazione dei modelli produttivi e delle condizioni del lavoro, della frammentazione della figura unitaria del lavoro subordinato costruita nel corso del Novecento.

La crisi emerge dal confronto fra nuove realtà sociali e il prototipo normativo 'delle origini', la subordinazione tecnico-funzionale come base fondamentale delle tutele e delle garanzie, come fondamento dello stesso «essere» della disciplina giuslavoristica. Il profilo descrittivo incrocia così quello prescrittivo: il racconto della crisi diviene prova provata di un'incolmabile distanza e, spesso nello stesso tempo, proposta di riavvicinamento e recupero dei suoi principi, del suo spirito. Lungi dal proporre un'antistorica monumentalizzazione dello Statuto, la 'misura delle distanze' mostra la necessità di connettere il presente con il lascito del "secolo del lavoro", la necessità di *riprogettare* il diritto del lavoro, di rintracciare nuovi legami tra lavoro e cittadinanza (Romagnoli, 2018, p. 307).

*A vent'anni dallo Statuto* la razionalizzazione delle fonti, la fissazione di 'un diritto comune del lavoro' su cui innestare discipline di settore di derivazione contrattuale, appariva ancora possibile. *In occasione dei trent'anni* le distanze aumentano, ci si interroga sul venir meno, in un tempo presente senza più anima, della «forza misteriosa» che negli anni Settanta spingeva a immaginare, tra pubblico e privato, un diverso governo del sociale (Mariucci, 1997, p. 165)<sup>14</sup>;

<sup>14</sup> L'intervento di Mariucci suscitò un vivace dibattito sul 'codice genetico' della disciplina, sui punti di forza e le debolezze intrinseche nello 'spirito originario': fra gli interventi raccolti nei fascicoli 1 e 2 (1998) di «Lavoro e diritto», si veda in particolare Del Punta (1998).

si parla di crisi d'identità<sup>15</sup>, di fine del nesso biunivoco Stato-sovrano/welfare, di impotenza dell'intervento pubblico a fronte della 'legge' imposta dal mercato. *Dopo quarant'anni* lo Statuto si presenta lontanissimo dall'effettività dei rapporti e delle politiche del lavoro ma sempre più vicino, sempre più attuale come modello di riferimento per 'restituire' identità diritto del lavoro e contrastarne il 'rovesciamento', rifiutando le semplificazioni di una legislazione sempre più schiacciata sulle contingenti esigenze del mercato.

I riferimenti alla parola "crisi" si moltiplicano. L'accostamento tra crisi e diritto del lavoro diviene sempre più ricorrente, così ricorrente da risultare quasi come un vuoto luogo comune: è assenza di futuro, autonomia perduta, caduta dell'inderogabilità (Romeo, 2003; Tamajo, 2013; Fontana, 2015), scomparsa dei nessi tra individuale e collettivo, tra particolarismo giuslavoristico e universalità del *welfare state*. È crisi degli assiomi e dei valori consolidati, crisi della solidarietà (Sciarra, 2013; Rodotà, 2014) e dell'*idea del diritto del lavoro* (Davidov, Langille, 2011; Perulli, 2016).

Le riforme del nuovo secolo in effetti accentuano le distanze. La norma che prevede che i contratti aziendali e territoriali possano, in determinate condizioni, derogare la legge e i contratti collettivi nazionali (articolo 8, legge 148 del 2011) appare come la prova provata della negazione della natura composita e della stessa ragion d'essere del diritto del lavoro, immiserita oramai entro i confini della prossimità e sempre più lontano dai valori inclusivi della Costituzione. Allo stesso modo l'estremizzazione della libera recedibilità e la monetizzazione del rapporto di lavoro introdotta dalle modifiche (del 2012 e 2015) all'art. 18 dello Statuto è molto più che l'abbattimento di un simbolo.

L'indebolimento delle misure di welfare procede parallelamente: gli inconvenienti della flessibilità non sono compensati da sicurezza, né dagli accorati richiami alla universalità dei diritti. La distanza dallo Statuto è data dalla crisi congiunta di diritto del lavoro e Stato sociale, dalla messa in discussione dei 'fondamenti', dalla fine di valori condivisi, dalla negazione della 'forma originaria' convertitasi nella 'costituzione materiale' in altro da sé<sup>16</sup>.

Oggi, *cinquant'anni dopo*, «lo Statuto sembra parlarci da un passato ormai remoto». Non è solo l'assetto dei poteri e contropoteri fissato nel 1970 che «appare lontanissimo», ma è anche e soprattutto l'immagine della società, l'idea di attuazione sociale della Costituzione a parlarci di un altro mondo. L'immagine dello Statuto si allontana, sempre più sfocata. Forse è per questo che si può convenire, quasi unanimi, che «le sue scelte coraggiose e non convenzionali» continuano ancora oggi ad indicarci un metodo e ad alimentare una speranza (Mazzotta, 2020)<sup>17</sup>.

## 6. Il paradosso della nave di Teseo

Cosa resta allora della 'forma originaria'? Che ne è della tensione ad affermare una terza dimensione sociale del diritto? Siamo davvero di fronte a un ritorno, dopo un tortuoso percorso (Ichino, 2013), al diritto comune civilistico dell'Ottocento? A un rinnovato trionfo di separazioni, purezze, dicotomie 'di ieri'? E ancora: il mutamento (o, se si preferisce, lo smantellamento)

15 Crisi di identità del diritto del lavoro a fronte del cedimento dei pilastri posti a sostenerlo: lo Stato-nazione; la grande fabbrica; la piena occupazione; la rappresentanza generale del lavoro attraverso il sindacato. Così D'Attona (2000).

16 «[Il] diritto sociale del lavoro [si è] convertito in diritto neo-liberale del lavoro» (Bavaro, 2018, p. 263).

17 Per una complessiva ricognizione 'cinquant'anni dopo', si cfr. i saggi contenuti in Rusciano, Gaeta e Zoppoli (2020).

degli assetti 'speciali' affermatasi nel corso del Novecento muta l'identità disciplinare del diritto del lavoro, fissa un nuovo nesso tra tutela del lavoro e tutela dei diritti 'di tutti'?

Il dilemma è ben presente nel recente «Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile» che invita i giuslavoristi a vivere trasformazione e crisi «con spirito costruttivo, ossia non come spettatori amareggiati della degenerazione di un'identità che si supponeva fissata una volta per tutte, bensì come protagonisti di una fisiologica e periodica ridefinizione della missione del diritto del lavoro»<sup>18</sup>; un diritto del lavoro che non può rinchiudersi nel nostalgico rimpianto di un'identità perduta e nella lotta per la manutenzione dell'esistente, rinunciando ad affrontare nuove sfide, indispensabili confronti (fra i suoi) valori e l'economia di mercato (Del Punta, 2020, p. 27). Il salutare invito alla storicizzazione, al confronto con la realtà, non risolve tuttavia il dilemma identitario ma torna a porlo con forza: qual è il cambiamento che muta l'identità, che porta a un cambio di paradigma? Quando la nave di Teseo non ha più la stessa identità?

Le caratteristiche dell'identità disciplinare si nutrono di interpretazioni del passato e del presente; le ragioni profonde della materia si realizzano in mutevoli forme storiche, in relazione alle circostanze, ai 'contesti esterni'. Le interpretazioni ovviamente non sono univoche. Interdisciplinarietà, 'duplice appartenenza' (al diritto pubblico e al diritto privato), carattere policentrico, necessità di confronto con saperi 'altri' sono caratteristiche storiche dell'esserci del diritto del lavoro che gli conferiscono identità ma, tutte, possono minacciare la sua 'autonomia': come stabilire, ad esempio, quando il necessario dialogo tra diritto del lavoro ed economia si trasforma in 'subordinazione' al mercato e alle ragioni della 'scienza triste'<sup>19</sup>? Anche il riferimento al 'paradigma costituzionale' non offre certezze granitiche: in assetti costituzionali che assicurano diritti individuali e collettivi entro un'organizzazione economica basata su libertà d'impresa e di mercato il 'nucleo essenziale' del diritto del lavoro ha inevitabilmente confini storicamente mutevoli. Perfino l'assunzione dell'assolutezza dei diritti fondamentali a nucleo intangibile della disciplina non riesce ad attribuire con «salvifico automatismo garantista» (Luciani, 2010, p. 651) dignità e tutele ai lavoratori. Se assunto 'in solitudine', se svincolato dalle conflittuali dinamiche della realtà giuridica effettuale, anche quel nucleo costituzionale di diritti fondamentali assume infatti contorni incerti e rischia di offrire soltanto l'illusoria certezza di un irresistibile ascesa di garanzie per tutti. Da questo punto di vista, la stessa invocata 'Carta dei diritti del lavoro' rischia di rinviare a un'universalità dei diritti astratta e fragile; fragile perché astratta, svincolata da forme contrattuali e da richiami alla dipendenza, alla subordinazione, alla specificità del luogo di lavoro e alla concretezza di un legame tra dimensione individuale e collettiva<sup>20</sup>.

Il dilemma identitario non può essere risolto assolutizzando una formula, fissando per sempre un modello resistente ad ogni crisi, impermeabile alle trasformazioni: il nesso tra diritti del lavoro e cittadinanza sociale è da costruire e ricostruire ripetutamente. Il lungo percorso del 'diritto sociale' ci consegna tuttavia una consapevolezza da tener ferma nel mutamento: l'affermazione di diritti sociali 'per tutti' non può che essere connessa alla 'lotta per il diritto'

18 «Una cosa sono le ragioni profonde, e un'altra le forme storiche delle realizzazioni della materia, che debbono essere adeguate ai mutevoli contesti esterni in modo da poter fronteggiare adeguatamente le sfide del presente» (Caruso, Del Punta, Treu, 2020). Si cfr. la puntuale analisi del testo proposta da Bravo-Ferrer, Dal-Ré, Baamonde (2020).

19 Cfr. Mariucci (2016, p. 605): «occorre porre un limite al rapporto tra esigenze del mercato, libertà d'impresa e diritti della persona del lavoratore»; occorre «attribuire al lavoro carattere di *dignità* che nessuna esigenza economica di breve periodo può mettere in discussione».

20 «Se cade l'elemento coesivo dei diritti del lavoro, intesi come il fondamento più solido degli Stati (sociali) di diritto, la cittadinanza diventa più che una 'ultima trincea' una ben fragile barriera» (Mariucci, 2016, p. 590).

dei lavoratori, all'intreccio di diritto privato e diritto pubblico, di diritto del lavoro e Stato sociale. Priva di fondamento è oggi, del resto, la semplicistica rappresentazione di un intervento statale sempre capace di far venir meno la natura privatistica delle relazioni giuridiche e di una dimensione costituzionale costringibile nel solo intervento pubblico. La Costituzione irradiandosi nell'intera dimensione giuridica, ha più vie di attuazione, modi plurali di realizzare la trasformazione sociale del diritto e assicurare al lavoratore «un'esistenza libera e dignitosa». È questo, in fondo, il lascito più prezioso della *entangled history* del Novecento; un lascito che non può essere racchiuso nella falsante alternativa tra (ritorno al) diritto civile ottocentesco e astratto universalismo dei diritti.

## 6. Bibliografia

- Accornero, Aris (1992). *La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura*, Bologna, il Mulino.
- Baldissera, Luca; Battini, Michele (2017). *Lavoro e cittadinanza. Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, Milano, Fondazione Feltrinelli.
- Bavaro, Vincenzo (2018). Lineamenti sulla costituzione materiale dei diritti del lavoro, in *Lavoro e Diritto*, 2, pp. 243-268.
- Bravo-Ferrer, Miguel Rodríguez-Piñero; Dal-Ré, Fernando Valdés, Baamonde, María Emilia Casas (2020). Una propuesta sobre un Derecho del Trabajo renovado, in *Derecho de las relaciones laborales*, 8, pp. 1009-1027.
- Carmelo Romeo (2003). La nuova fase del diritto del lavoro tra crisi dell'inderogabilità e destrutturazione, in *Il diritto del lavoro*, 1-2, pp. 35-64.
- Carnelutti, Francesco (1911). Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi di lavoro, in *Rivista di diritto pubblico*, 1, pp. 407-408.
- Carnelutti, Francesco (1913). Introduzione, a *Infortuni sul lavoro (Studi)*, Roma, Athenaeum.
- Caruso, Bruno; Del Punta, Riccardo; Treu, Tiziano (2020). Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, CSDLE "Massimo D'Antona".
- Cazzetta, Giovanni (2007). *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*. Milano, Giuffrè.
- Cazzetta, Giovanni (2009). Quale passato per il diritto del lavoro? Giuslavoristi e costruzione della memoria nell'Italia repubblicana, in: *Rivista italiana di diritto del lavoro*, p. 5 e ss.
- Cazzetta, Giovanni (2014). Intervento dello Stato e libertà contrattuale fra Otto e Novecento, in *Historia et jus*, [www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu) - 6/2014 - paper 2.
- Cazzetta, Giovanni (2017). Legge e Stato sociale. Dalla legislazione operaia ai dilemmi del welfare 'senza legge', in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 46, pp. 103-140.

- Cazzetta, Giovanni (2019). Contratto e status. Uguaglianza e differenze tra Otto e Novecento, in *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, a cura di Laura Solidoro, Torino, Giappichelli, pp. 85-111.
- Costa, Pietro (2009). Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana, in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, a cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta, Milano, Giuffrè.
- Costa, Pietro (2019). La "transizione": uno strumento metastoriografico? In: *Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto*, 1, 2019, pp. 13-41.
- Davidov, G.; Langille, B. (2011). *The Idea of Labour Law*, Oxford, Oxford University Press.
- D'Antona, Massimo (2000). Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi d'identità?, in: *Opere, vol. I: Scritti di metodo e sull'evoluzione del diritto del lavoro. Scritti sul diritto del lavoro comparato e comunitario*, Milano, Giuffrè, p. 221-247.
- Del Punta, Riccardo (1998). Gli anni della nostalgia? Riflessioni sulla «crisi» del diritto del lavoro, in *Lavoro e diritto*, 1.
- Del Punta, Riccardo (2008). Il diritto del lavoro fra due secoli: dal protocollo Giugni al Decreto Biagi, in: *Il diritto del lavoro nell'Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo* (a cura di Pietro Ichino), Milano, Giuffrè.
- Del Punta, Riccardo (2012). Lavoro, in: *Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, p. 687 e ss.
- Del Punta, Riccardo (2020). Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato, in: *Il diritto del lavoro e la grande trasformazione - Paradigma, attori, regolazione*, a cura di Bruno Caruso, Riccardo Del Punta, Tiziano Treu, Bologna, il Mulino.
- Duve, Thomas, ed. (2014). *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*. Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History.
- Duve, Thomas (2018). Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale, in *Massimo Brutti, Alessandro Somma (eds.), Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Berlin, Max Planck Institute for European Legal History, pp. 149-185.
- Fontana, Giorgio (2015). Ascesa e crisi dell'inderogabilità delle tutele nel diritto del lavoro, in *Forum dei Quaderni Costituzionali*.
- Gaeta, Lorenzo (2016). La terza dimensione del diritto. Legge e contratto collettivo nel Novecento italiano, in: *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 4, pp. 573-617.
- Gaeta, Lorenzo (2020a). *Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano*, Torino, Giappichelli.

- Gaeta, Lorenzo (2020b). *Lo Statuto dei lavoratori: come nasce una legge. I lavori parlamentari articolo per articolo, minuto per minuto*. Napoli Edizioni Scientifiche Italiane.
- Grossi, Paolo (2009). Il diritto civile fra le rigidità di ieri e le mobilità di oggi, *in Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto*, a cura di Michele Lobo, Bari, Cacucci.
- Grossi, Paolo (2021). *Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno (dal monismo legalistico al pluralismo giuridico)*, Milano, Giuffrè.
- Hespanha, António Manuel (2019). Is there place for a separated legal history? A broad review of recent developments on legal historiography, *in: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 48, pp. 7-28.
- Ichino, Pietro (2013). Il tortuoso percorso del diritto del lavoro tra emancipazione dal diritto civile e ritorno al diritto civile, *in: Il diritto civile e gli altri* (a cura di Vincenzo Roppo e Pietro Sirena), Milano, Giuffrè, pp. 39-89.
- Luciani, Massimo (2010). Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro, *in: Argomenti di diritto del lavoro*, 2010, 628 e ss.
- Mariucci, Luigi (1997). Il diritto del lavoro della seconda Repubblica, *in Lavoro e diritto*, 2.
- Mariucci, Luigi (2015). Stereotipi, circolarità e discontinuità nel diritto del lavoro, *in: Lavoro e Diritto*, XXIX, 2, pp. 209-225.
- Mariucci, Luigi (2016). Culture e dottrine del giuslavorismo, *in: Lavoro e diritto*, 2016, 4, p. 585 e ss.
- Mazzotta, Oronzo (2020). Poteri e contropoteri nello Statuto dei lavoratori cinquant'anni dopo, *in Lavoro e Diritto*, 4, pp. 759-772.
- Meccarelli, Massimo (2020). Il tempo della pandemia e le opportunità della storia, *in: Il diritto nella pandemia. Temi, problemi, domande*, a cura di Ermanno Calzolaio, Massimo Meccarelli, Stefano Pollastrelli, Macerata, Eum, p. 15 e ss.
- Mortati, Costantino (1954). Il lavoro nella Costituzione, *in Il diritto del lavoro*, 1.
- Mortati, Costantino (1975). Commento all'art. 1, *in Commentario alla Costituzione* (a cura di Giuseppe Branca), Bologna, Zanichelli.
- Perulli, A. (2016). L'idea di diritto del lavoro, oggi, *in Lavoro e diritto*, XXX, 1, pp. 17-34.
- Procacci, Giovanna (2013). *Warfare-Welfare. Intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-1918)*. Roma, Carocci.
- Provasi, Giancarlo (2019). Dai Trenta gloriosi all'afermazione del neoliberalismo: forme di integrazione e grandi trasformazioni, *in Stato e mercato*, fasc. 2, pp. 175-212.
- Ratto, Lorenzo (1905). Contro una legge sul contratto di lavoro, *in Il contratto di lavoro (gli infortuni sul lavoro)*. *Rivista di giurisprudenza e legislazione sociale*, II, p. 41 e ss.

- Rodotà, Stefano (2014). *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza.
- Romagnoli, Umberto (2018). *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano*. Profili, Roma, Ediesse.
- Rovelli, Carlo (2020). *Helgoland*. Milano, Adelphi, 2020.
- Rusciano, Mario; Gaeta, Lorenzo; Zoppoli, Lorenzo (2020). Mezzo secolo dallo Statuto dei lavoratori. Politiche del diritto e cultura giuridica, *Quaderni della Rivista Diritti Lavori Mercati*, 1.
- Sciarra, Silvana (2013). *L'Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi*, Roma-Bari, Laterza.
- Solari, Giole (1980). *Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato (1906)*. Milano, Giuffrè.
- Sordi, Bernardo (2020). *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*. Bologna, il Mulino.
- Stolzi, Irene (2017). Politica sociale e regime fascista: un'ipotesi di lettura, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 47, p. 241 e ss.
- Tamajo, R. De Luca (2013). Il problema dell'inderogabilità delle regole a tutela del lavoro: passato e presente, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 4, pp. 715-740.
- Zagrebelsky, Gustavo (2013). *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*. Torino, Einaudi.

Data de Recebimento: 01/04/2021

Data de Aprovação: 13/04/2021